

Comune di Sanluri

Provincia del Medio Campidano

Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica per le misure di contrasto alla povertà

DISTRETTO DI SANLURI

COMUNI DI:

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las-Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 11.03.2008.

Sommario

Art. 1 - Campo di intervento. Principi generali	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Destinatari	3
Art. 4 - Requisiti e condizioni	3
Art. 5 - Reddito insufficiente	4
Art. 6 - Tipologia degli interventi economici	5
Art. 7 - Interventi attivabili	
Art. 8 - Inserimento presso un alloggio di pronta disponibilità	
Art. 9 - Contributi economici straordinari per la tutela della salute	
Art. 10 - Voucher	
Art. 11 - Reddito di mantenimento	7
Art. 12 - Sostegno nelle attività di cura dei figli minori	8
Art. 13 - Indennità di prima sistemazione	
Art. 14 - Promozione di attività di utilità sociale	
Art. 15 - Prestiti	
Art. 16 - Accesso al servizio	
Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda	11
Art. 18 - Nucleo familiare di riferimento.	
Art. 19 - Interruzione dell'intervento assistenziale	
Art. 20 - Disposizioni finali e rapporti con precedenti regolamenti	
Art. 21 - Norme transitorie.	12

Art. 1 - Campo di intervento. Principi generali

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche, utilizzate a titolo di interventi assistenziali nonché come misure di contrasto alla povertà, a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di risorse insufficienti.

Gli interventi di sostegno alle persone in stato di bisogno sono intesi quale strumento a garanzia del soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Il presente regolamento tiene conto dei criteri e delle priorità stabilite nel Piano Sociale Regionale, negli indirizzi dell'ass.to regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e sarà oggetto di revisione in caso di variazione della normativa del settore e dei relativi programmi e indirizzi.

Gli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dagli artt. 22, comma 2° lett a), 23 e 25 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).", nonché integrati dalle misure di cui al comma 2 dell'art. 35 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)".

Art. 2 - Finalità

In attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale ed il superamento degli ostacoli per il libero sviluppo della personalità, ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione, i Comuni del distretto, nei limiti delle risorse previste nei rispettivi bilanci, garantiscono interventi assistenziali di natura prevalentemente economica finalizzati:

- alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (reddito minimo);
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

A tal fine il presente regolamento definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i criteri e i requisiti d'accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

Art. 3 - Destinatari

In base alla normativa vigente, sono individuati quali destinatari degli interventi i cittadini italiani e gli stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, e le loro famiglie residenti in uno dei Comuni del Distretto di Sanluri.

Gli interventi si estendono anche ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio del distretto che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno <u>urgenti ed indifferibili</u>. In tal caso sarà facoltà dell'Ente erogatore dei benefici mettere in atto le misure necessarie per il recupero dei benefici erogati.

Art. 4 - Requisiti e condizioni

Hanno titolo all'assistenza economica le persone ed i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:

- particolare stato di bisogno economico e/o sociale, comprovato comunque da risorse a qualsiasi titolo corrisposte al richiedente, in misura non superiore alla soglia indicata nel presente regolamento.

Fermo restando lo stato di disagio economico, costituiscono priorità di accesso alle prestazioni:

- i nuclei familiari con 4 o più minori a carico;
- i nuclei familiari con 6 o più componenti;
- i nuclei monogenitoriali con figli minori a carico;
- le persone in condizioni di disabilità;
- le persone in condizioni di marginalità sociale;
- le persone che vivono sole.

Art. 5 - Reddito insufficiente

Le Amministrazioni dei Comuni facenti parte del Distretto di Sanluri perseguono, nei propri interventi economici, il conseguimento per l'assistito, ove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, di un reddito minimo. Con il termine reddito minimo si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale una persona ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per soddisfare le relative necessità fondamentali.

Per l'anno 2007 è considerato reddito insufficiente, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 4.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF.

Pertanto, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte del richiedente, il Comune, competente per territorio, dovrà, se necessario, sommare al reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente, e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza già indicato nell'attestazione.

 $ISEE \ ridefinito = \frac{ISE + Redditi \ esenti \ IRPEF}{Valore \ scala \ equivalenza}$

Il valore della scala di equivalenza è ricavato dalle disposizioni di cui ai Decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e ss.mm.ii. ed è così determinato:

- Nucleo familiare composto da due componenti: coefficiente 1,57;
- Nucleo familiare composto da tre componenti: coefficiente 2,04;
- Nucleo familiare composto da quattro componenti: coefficiente 2,46;
- Nucleo familiare composto da cinque componenti: coefficiente 2,85;

I paramenti sopraindicati vengono incrementati per ogni nucleo familiare in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui l'unico genitore presente o entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno al quale fanno riferimento i redditi.

L'importo del reddito minimo è soggetto ad aggiornamento annuale.

Sono considerati redditi esenti IRPEF:

- Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo
- Indennità di accompagnamento
- Pensione sociale o assegno sociale

- Rendita INAIL per invalidità permanente o morte
- Pensione di guerra o reversibilità di guerra
- Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di ricerca post lauream
- Altre entrate a qualsiasi titolo percepite.

Art. 6 - Tipologia degli interventi economici

Gli interventi assistenziali di carattere economico possono essere suddivisi in 3 categorie principali:

✓ Intervento economico continuativo

Per intervento economico continuativo si intende un sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Il limite massimo del sussidio economico continuativo erogabile ad un nucleo familiare viene fissato in €250,00 mensili per un massimo di 12 mesi.

✓ Intervento economico straordinario o una tantum

Per intervento economico straordinario si intende il sussidio erogato in modo saltuario e/o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il limite massimo del sussidio straordinario erogabile ad un nucleo familiare viene fissato in €1.000,00.

✓ Intervento economico indifferibile e urgente

Per intervento economico indifferibile ed urgente si intende il sussidio erogato una tantum con procedimento di urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo al soggetto assistito. Anche l'intervento indifferibile ed urgente viene prestato nel caso in cui non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti, altrimenti competenti. In questo caso il limite massimo del contributo economico erogabile è pari ad € 100,00. L'erogazione avviene mediante buono economale nel rispetto dei Regolamenti comunali per la disciplina del servizio economato o a mezzo voucher.

Art. 7 - Interventi attivabili

Allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, possono essere attivati, secondo le previsioni del presente regolamento, i seguenti interventi:

- Inserimento presso un alloggio di pronta disponibilità
- Contributi economici straordinari o continuativi per la tutela della salute
- Voucher
- Reddito di mantenimento
- Sostegno nelle attività di cura dei figli minori
- Indennità di 1[^] sistemazione
- Promozione socio occupazionale
- Prestiti.

Art. 8 - Inserimento presso un alloggio di pronta disponibilità

E' concepito come un servizio che assicura un sostegno concreto a persone singole o nuclei familiari con temporanee difficoltà abitative.

Il servizio consente ai beneficiari di essere accolti, per un periodo di tempo limitato, presso:

- a) un immobile acquisito in locazione, per ospitalità diurna e notturna, nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà lettera "c" programma "Né di freddo, né di fame", presente nel PLUS del distretto di Sanluri, se finanziate dalla R.A.S.;
- b) un'idonea struttura ricettiva individuata dal servizio sociale locale.

1. Durata dell'intervento:

- massimo tre mesi, per ciascun beneficiario, per gli interventi di cui alla lettera a:
- massimo 15 giorni per gli interventi di cui alla lettera b.
- 2. *Tipologia dell'intervento*: misura urgente ed indifferibile;

3. Beneficiari:

Soggetti singoli e/o nuclei familiari in cui siano contemporaneamente presenti le due seguenti condizioni:

- essere temporaneamente sprovvisti di un alloggio adeguato alle esigenze quotidiane di vita;
- reddito familiare insufficiente così come descritto all'art. 5;

4. Obblighi del beneficiario:

- Gestione del ménage familiare all'interno dell'alloggio: pulizia e igiene domestica, preparazione pasti, cura dell'igiene personale, pulizia indumenti ed effetti personali etc. il servizio sociale locale, laddove ne ravvisi la necessità, può predisporre, con finalità di sostegno e promozione, il supporto del servizio di assistenza domiciliare.
- Rispetto e adempimento delle condizioni concordate nel "programma di sostegno temporaneo";
- 5. *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del soggetto in stato di bisogno, secondo due modalità:
- per gli interventi di cui alla lettera a): previa richiesta da effettuare, anche per le vie brevi, all'Ufficio della Programmazione e Gestione dei Servizi alla Persona. Quest'ultimo verifica la disponibilità degli alloggi e autorizza l'intervento. L'Ufficio della Programmazione e Gestione dei Servizi alla Persona non può rifiutare l'accesso alla misura se non in caso di mancanza di alloggi liberi.
- Per gli interventi di cui alla lettera b): attraverso il reperimento di un adeguato alloggio con spese a carico del comune di residenza del soggetto.

Il Servizio Sociale comunale rimane l'unico responsabile dell'intervento, ne cura l'attuazione e si attiva per una pronta risoluzione dell'emergenza. All'occorrenza e al bisogno si avvarrà della collaborazione del personale di supporto agli inserimenti suindicati.

Art. 9 - Contributi economici straordinari per la tutela della salute

Si tratta di un intervento teso a garantire la tutela della salute a soggetti affetti da una o più patologie e costretti ad impegnare notevoli risorse per l'acquisto di farmaci ed eventuali spese sanitarie documentate.

Valutata la capacità di spesa del nucleo familiare del richiedente, è possibile erogare un contributo economico straordinario o continuativo, con vincolo di utilizzo, al fine di offrire adeguato sostegno ai soggetti che ne abbiano necessità.

- **1.** *Durata dell'intervento*: variabile a seconda del persistere della patologia e per un massimo di 12 mesi per ciascun beneficiario;
- 2. Tipologia dell'intervento: misura straordinaria;
- 3. Beneficiari:
- Soggetti in possesso di un reddito familiare insufficiente così come descritto all'art. 5;

- Soggetti singoli e/o nuclei familiari il cui reddito familiare, al netto delle spese per la tutela della salute, sia inferiore o pari al limite di cui all'art. 5;
- 4. Obblighi del beneficiario:
- Documentare la spesa sostenuta per la tutela della salute attraverso idonea dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R 28.12.2000 n. 445, allegando alla stessa le certificazioni e ricette sanitarie e le ricevute di spesa, fiscalmente valide;
- Utilizzare il contributo economico per il fine per il quale è stato assegnato;
- **5.** *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del comune di residenza del soggetto in stato di bisogno.

Art. 10 - Voucher

Il voucher è un "Buono spesa" che abilita il possessore all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, o comunque di prodotti ritenuti indispensabili, presso le rivendite locali, appositamente individuate e indicate nella lista degli esercizi convenzionati, predisposta a livello distrettuale. Allo scopo di istituire la lista indicata, ciascun Comune stipulerà una convenzione con i titolari di punti vendita che si impegneranno, dietro corrispettivo, a fornire beni e prodotti di prima necessità ai soggetti in possesso di specifico "voucher".

Il Punto vendita interessato sarà prontamente rimborsato dal Comune che ha disposto l'erogazione del beneficio, dietro presentazione dei giustificativi di spesa (voucher, etc.).

- 1. Durata dell'intervento:
- all'occorrenza e al bisogno, se trattasi di intervento urgente ed indifferibile
- massimo 12 mesi, se trattasi di misura a carattere continuativo;
- 2. Tipologia dell'intervento: misura continuativa e/o misura urgente ed indifferibile;
- 3. Beneficiari:
- Soggetti singoli e/o nuclei familiari in situazioni di emergenza caratterizzate dalla scarsità di beni di prima necessità in assenza totale di risorse economiche in capo al richiedente e ai suoi familiari;
- Individui in condizioni di tossicodipendenza o alcooldipendenza in cui sussista il pericolo di un uso improprio del denaro, in situazione di bisogno economico;
- Soggetti affetti da una disabilità psichica e con evidenti difficoltà di gestione del denaro, in situazione di bisogno economico;
- Tutti quei nuclei in condizioni di conflittualità familiare tali da causare disaccordo sulla destinazione di eventuali contributi economici, con evidente rischio di uso improprio del denaro, e in situazione di bisogno economico.
- 4. Obblighi del beneficiario:
- Utilizzare il Voucher limitatamente alla tipologia di beni per il quale è stato emesso;
- Non cedere a terzi, né a titolo gratuito né oneroso, il Voucher assegnato dal Servizio Sociale;
- **5.** *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del comune di residenza a seguito di richiesta scritta del soggetto o nucleo familiare interessato al sostegno.

Art. 11 - Reddito di mantenimento

I soggetti singoli o nuclei familiari che per insufficienza di reddito, si trovino nella condizione di non poter provvedere al proprio sostentamento possono beneficiare di un contributo economico mensile continuativo, di entità variabile, tale da garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

A seconda del caso specifico, il beneficio può essere integrativo o sostitutivo del reddito e tale da garantire il raggiungimento della soglia massima di \in 3.000,00 annuali.

1. Durata dell'intervento:

- Variabile sulla base del permanere della condizione di grave bisogno e per un periodo massimo di 12 mesi;
- 2. *Tipologia dell'intervento*: misura continuativa;
- 3. Beneficiari:
- Soggetti singoli o nuclei in possesso di un reddito familiare insufficiente così come descritto all'art. 5;
- Soggetti singoli non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità e in stato di disagio economico;
- Soggetti facenti parte di un nucleo familiare con accertata impossibilità di alcuno dei componenti il nucleo familiare a partecipare agli interventi di "promozione socio occupazionale d'urgenza", ove previsti e in stato di disagio economico;
- 4. Obblighi del beneficiario:
- Rispetto e adempimento puntuale delle condizioni concordate nel "programma di sostegno temporaneo";
- Ruolo attivo nella ricerca dell'autonomia economica.
- **5.** *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del comune di residenza a seguito di richiesta del soggetto o nucleo familiare interessato al sostegno.

Art. 12 - Sostegno nelle attività di cura dei figli minori

Il presente articolo dispone varie azioni finalizzate ad alleggerire il carico legato alla cura e sostegno dei figli minori:

Convenzioni per accesso ai servizi di cura per minori

a. Trattasi di una misura finalizzata a garantire il sostegno nonché l'accesso al lavoro di tutti quei soggetti impegnati in attività di cura di figli piccoli e impossibilitati per scarsità di risorse ad avvalersi di adeguati servizi atti allo scopo.

In tali casi potrebbe rivelarsi utile favorire l'accesso del genitore in difficoltà a idonei servizi di cura per minori. L'Ente interessato stipula idonea convenzione con una struttura che accoglie il minore per il tempo strettamente necessario. Le spese sono a carico dell'Ente che, a seconda della situazione economica della famiglia beneficiaria può stabilire il pagamento di quote minime di partecipazione alla spesa;

Esenzione buoni pasto

b. La misura prevede l'esonero dal pagamento dei buoni pasto per il servizio di ristorazione scolastica:

Esenzione retta scuolabus

c. La misura prevede l'esonero dal pagamento della quota mensile per il servizio di trasporto degli alunni a mezzo scuolabus.

1. Durata dell'intervento:

- Variabile sulla base del permanere della condizione di grave bisogno e per un periodo massimo 12 mesi;
- 2. Tipologia dell'intervento: misura continuativa;
- 3. Beneficiari:
- Soggetti singoli o nuclei in possesso di un reddito familiare insufficiente, così come descritto all'art. 5:
- Genitori soli privi di un'adeguata rete familiare che non possono assolvere un impegno lavorativo perché impegnati in attività di cura di uno o più figli minori e privi delle risorse necessarie per sostenere i costi di servizi pubblici o privati, deputati alla cura e custodia dei minori.
- 4. Obblighi del beneficiario:

- Rispetto e adempimento puntuale delle condizioni concordate nel "programma di sostegno temporaneo";
- Ruolo attivo nella ricerca dell'autonomia economica
- **5.** *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del comune di residenza a seguito di richiesta del soggetto o nucleo familiare interessato al sostegno.

Art. 13 - Indennità di prima sistemazione

Tale intervento è destinato a sostenere tutte quelle situazioni in cui la scarsità di risorse economiche, limita l'individuo nell'accesso al sistema delle locazioni. Si prevede, pertanto la possibilità di erogare una "Indennità di prima sistemazione" costituita da una somma di denaro variabile e corrispondente, nella sua misura massima, a n. 3 canoni d'affitto sommati alla cauzione.

- 1. Durata dell'intervento:
- Una tantum:
- 2. Tipologia dell'intervento: misura straordinaria;
- 3. Beneficiari:
- Soggetti singoli o nuclei in possesso di un reddito familiare insufficiente, così come descritto all'art. 5 e privi di un alloggio di proprietà adeguato alle esigenze abitative;
- Avranno priorità nell'accesso a tale misura i soggetti che siano stati accolti in un "Alloggio di pronta disponibilità e/o idonea struttura ricettiva".
- 4. Obblighi del beneficiario:
- Rispetto e adempimento puntuale delle condizioni concordate nel "programma di sostegno temporaneo";
- Ruolo attivo nella ricerca di una unità abitativa;
- Sottoscrizione e registrazione di un regolare contratto d'affitto. (Tale condizione è il presupposto indispensabile perché il beneficiario possa accedere all'ulteriore misura di sostegno di cui all'art. 11 della legge 09.12.98 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per l'annualità di riferimento).
- **5.** *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del comune di residenza a seguito di richiesta del soggetto o nucleo familiare interessato al sostegno.

Art. 14 - Promozione di attività di utilità sociale

In alternativa all'erogazione di un contributo economico di carattere socio-assistenziale, il servizio sociale può promuovere forme d'inserimento socio-lavorativo del beneficiario o di eventuali soggetti facenti parte del suo nucleo familiare.

Ciascun Comune, sulla base della propria programmazione in materia di servizi sociali e di politiche del lavoro e, attraverso l'attività del Servizio Sociale, può individuare le tipologie d'intervento ritenute più appropriate al caso specifico:

- Inserimento lavorativo in azienda tramite borsa lavoro;
- Inserimento lavorativo c/o cooperativa sociale di tipo "B";
- Servizio civico
- Altro.....

Il programma personalizzato dovrà individuare le modalità operative, ruoli, compiti, diritti, obblighi del beneficiario, del servizio sociale locale, di eventuali soggetti terzi, pubblici o privati, coinvolti nel percorso, e loro rapporti reciproci nella gestione dell'intervento.

1. Durata dell'intervento:

• Variabile sulla base del permanere della condizione di grave bisogno e per un periodo massimo di 12 mesi;

- 2. Tipologia dell'intervento: misura continuativa;
- 3. Beneficiari:
- Soggetti singoli o nuclei in possesso di un reddito familiare insufficiente così come descritto all'art. 5, abili allo svolgimento di attività lavorativa;
- 4. Obblighi del beneficiario:
- Rispetto e adempimento puntuale delle condizioni concordate nel "programma di sostegno temporaneo";
- Ruolo attivo nella ricerca dell'autonomia economica e lavorativa;
- Impegno al rispetto delle regole formali e informali che disciplinano e regolano il contesto lavorativo di riferimento
- **5.** *Modalità d'accesso*: l'intervento viene predisposto dal Servizio Sociale del comune di residenza a seguito di richiesta del soggetto o nucleo familiare interessato al sostegno

Art. 15 - Prestiti

1. Prestiti a titolo di anticipazione

Il servizio sociale locale, in casi di estrema necessità, può disporre la concessione di prestiti, finalizzati ad anticipare somme di denaro già maturate ma non ancora riscosse dal beneficiario.

Obblighi del beneficiario:

Il beneficiario del prestito si impegna alla restituzione delle somme anticipate attraverso la sottoscrizione di un atto formale. La restituzione del prestito deve avvenire, ad opera del beneficiario o dei suoi eredi legittimi, per l'intera somma, senza alcun ulteriore onere né pagamento di eventuali interessi:

- in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'Ente erogatore;
- rateizzata con importi da concordare con il beneficiario dell'intervento sulla base della disponibilità di spesa accertata.

2. Prestiti fiduciari

In alcune situazioni particolari, il servizio sociale può concedere il prestito di denaro anche in assenza di un diritto, in capo al beneficiario, all'ottenimento di somme di denaro.

Obblighi del beneficiario:

Il beneficiario dell'intervento si impegna alla restituzione delle somme anticipate attraverso la sottoscrizione di un atto formale. La restituzione del prestito deve avvenire, ad opera dello stesso o dei suoi eredi legittimi, per l'intera somma e:

- in un'unica soluzione:
- rateizzata con importi da concordare con il beneficiario dell'intervento sulla base della disponibilità di spesa accertata.

Art. 16 - Accesso al servizio

Gli interventi a favore dei richiedenti sono disposti, nei limiti delle risorse finanziarie previste in bilancio, con atto del Responsabile di Settore, su richiesta avanzata dell'interessato e compilata su apposita modulistica predisposta nell'ambito del presente regolamento.

L'accesso alle azioni e agli interventi contemplati nel presente regolamento avviene attraverso il Servizio sociale comunale. L'operatore sociale, responsabile della presa in carico della situazione problematica, accoglie la richiesta, valuta la situazione del soggetto e, laddove necessario, propone l'erogazione degli interventi di cui all'articolo 6 e seguenti del presente regolamento.

Predisposte le necessarie misure per far fronte alla situazione d'emergenza, l'operatore sociale redige un'apposita relazione sociale, predisponendo un "programma di sostegno temporaneo" personalizzato, realizzato con l'assenso della persona interessata e con l'eventuale collaborazione di altri professionisti e del volontariato.

Le modalità di definizione di tale programma sono elaborate in relazione alla valutazione della specifica situazione che ha determinato la necessità dell'intervento. All'interno del "programma di sostegno temporaneo" l'assistente sociale formula la proposta di intervento concernente la tipologia e la misura della prestazioni da erogare.

Nell'istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente.

Saranno privilegiati gli interventi inseriti in un piano articolato di recupero dell'autonomia dell'individuo e di superamento delle difficoltà contingenti.

Di norma, gli interventi saranno attivati entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, fatta salva la sospensione del procedimento in relazione ad accertamenti suppletivi od all'acquisizione di documentazione integrativa.

L'esito positivo o negativo del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, saranno tempestivamente comunicati all'utente.

Gli interventi saranno sottoposti a revisione nel caso di comunicazione da parte del richiedente di variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare.

Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda

L'accesso agli interventi di cui al presente regolamento è subordinato:

- a) alla presentazione al Servizio Sociale Comunale, da parte del richiedente, della domanda (debitamente sottoscritta), utilizzando la modulistica predisposta con il presente regolamento, unitamente a:
- dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato,
- con D.P.C.M. 18/5/2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
- attestazione relativa al calcolo dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E. rilasciata da un CAF regolarmente autorizzato:
- autocertificazione dei redditi esenti I.R.P.E.F.:
- fotocopia di valido documento di riconoscimento.
- b) al possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni, indicati nel presente regolamento;

Nella domanda il richiedente:

- a) dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, potranno essere eseguiti:
- controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri Enti;
- verifiche sulle situazioni reddituali e patrimoniali presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, avvalendosi della collaborazione dei soggetti preposti;
- b) dichiarerà di aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii;
- c) dichiarerà se è beneficiario o meno di altre misure di sostegno e integrazione del reddito a carico di altri Enti;
- d) si impegnerà a comunicare eventuali variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportano una modifica dell'I.S.E.E., presentando la necessaria documentazione integrativa attraverso dichiarazione nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Servizio Sociale può richiedere, altresì, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità e di eventuali integrazioni da apportare.

Art. 18 - Nucleo familiare di riferimento

In ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 e al decreto legislativo 03.05.2000 n. 130, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il servizio sociale locale valuta l'effettiva esistenza della situazione di bisogno, tenendo conto delle condizioni effettive del soggetto richiedente i benefici individuati nel presente regolamento.

Art. 19 - Interruzione dell'intervento assistenziale

Nel caso in cui, successivamente alla erogazione di un contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito, <u>viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo fino a quel momento concesso e viene attivata una procedura di recupero di quanto erogato con le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate del Comune. Il fatto verrà immediatamente segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità penali per falsa dichiarazione. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli art 71,75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa".</u>

Art. 20 - Disposizioni finali e rapporti con precedenti regolamenti

Prima di avviare il procedimento di attuazione degli interventi e delle misure previste dal presente regolamento, il Servizio sociale comunale è tenuto a verificare che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri il diritto dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale Comunale fornisce tutte le indicazioni e gli indirizzi necessari per accedere alle prestazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

In attesa di nuove disposizioni regionali, per gli interventi di natura economica di interesse dei singoli Comuni si farà riferimento ai criteri del c.d. "minimo vitale", di cui al D.P.G.R. 12 del 1989. Limitatamente alle risorse economiche stanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme linee d'intervento "a" e "b" di cui alla delibera di G.R. n° 40/17 del 09.10.07, ogni Comune facente parte del Distretto, potrà, eventualmente adottare ulteriori sottocriteri per l'assegnazione dei benefici.